

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 4-2128

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lett. b). Determinazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2020.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che "Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo";
- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, "gli Enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente";

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, con la quale si è stabilito, tra l'altro, "che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi Enti gestori per l'anno 2019, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00", specificando "che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2018";

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2-413 del 24 ottobre 2019, con la quale è stato stabilito "di indicare nel 30 aprile 2020 il nuovo termine per il pagamento della quota minima per l'esercizio 2019, al fine di allinearla con il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini dell'accesso al fondo sociale, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento 4 ottobre 2011, n. 15/R";

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1109 del 10 marzo 2020, con la quale è stato stabilito in via straordinaria, a parziale modifica di quanto stabilito dalla succitata DGR n. 2-413 del 24.10.2019, stanti le misure cautelative e le limitazioni conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 presente nella Regione Piemonte:

1) di prorogare al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita con DGR n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, per l'anno 2019 e alla presentazione agli Enti gestori della relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

2) di consentire agli Enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 31 luglio 2020, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, per le motivazioni espresse in premessa e conseguentemente a quanto disposto al precedente punto 1);

vista, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 4-1530 del 19 giugno 2020, con la quale, stante il perdurare delle limitazioni conseguenti all'emergenza epidemiologica presente nella Regione Piemonte, si è stabilito "di prorogare ulteriormente al 30 settembre 2020 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita con D.G.R. n. 45-8099 del 14 dicembre 2018";

considerato che occorre provvedere alla determinazione della quota minima che gli assegnatari devono versare per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole per l'anno 2020;

ritenuto opportuno, anche alla luce del perdurare di alcune limitazioni connesse alla situazione di emergenza creatasi nella Regione Piemonte in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 e al fine di non creare situazioni di potenziale disagio agli assegnatari mutando i criteri ormai consolidati di definizione della quota minima:

a) di mantenere per l'anno 2020 la quota minima annua già stabilita per i precedenti esercizi, a far data dall'anno 2012 (DGR n. 20-3208 del 30.12.2011, DGR n. 93-6295 del 2.8.2013, DGR n. 21-796 del 22.12.2014, DGR n. 52-2662 del 21.12.2015, DGR n. 32-4506 del 29.12.2016, DGR n. 48-6240 del 22.12.2017, DGR n. 45-8099 del 14.12.2018), pari al 14 per cento del reddito annuo e, comunque, non inferiore a 480 euro;

b) di indicare nel 30 aprile 2021 il termine per il pagamento della quota minima per l'esercizio 2020, al fine di mantenerlo allineato con il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini dell'accesso al fondo sociale, come stabilito dall'art. 2 del Regolamento 4 ottobre 2011, n. 15/R;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi Enti gestori per l'anno 2020, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui

all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2019;

2) la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi Enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2021;

3) gli Enti gestori di patrimonio di edilizia sociale devono informare con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione;

4) si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)